



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 22/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2165

Cont. 485/15/LO. Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere n. 354/2015 del 17.9.2015 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi (dott.ssa Stefania De Angelis) nel Procedimento Penale n. 3272/14 R.G.N.R. n.1997/15 R.G. G.I.P. - a carico di A. E. M. + altri. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

In data 13.04.2015 veniva notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, il decreto, a firma del giudice per le indagini preliminari, che fissava per il giorno 16/07/15 l'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. avente n. 3272/14 R.G.N.R. n.1997/15 R.G. G.I.P., pendente presso la sezione GUP (dott.ssa Stefania de Angelis) presso il Tribunale di Brindisi a carico di A. E. M. + altri 50.

Dai fatti oggetto di contestazione e dalle argomentazioni poste nel citato decreto emergeva che gli imputati, le cui condotte (turbative ed altro perpetrate in danno della Regione) hanno asservito la funzione pubblica ai loro interessi privati, compiendo atti contrari ai doveri d'ufficio, venendo meno ai doveri di fedeltà, imparzialità e onestà, al fine di ottenere dei benefici per loro stessi, avevano arrecato all'Amministrazione regionale, danni patrimoniali (diversi milioni di euro) e non patrimoniali causando, altresì, un grave danno all'immagine.

All'udienza del 10.9.2015 a mezzo del suo procuratore speciale (D.G.R. di ratifica incarico difensivo nn. 1346/2015 e 1529/2015) la Regione Puglia si costituiva parte civile nel proc. pen. n. 1997/15 R.G.G.I.P. innanzi al G.U.P. dott.ssa De Angelis

In data 17.9.2015, il G.U.P. emetteva sentenza 354/2015 di non luogo a procedere con motivazione contestuale (vedi allegata sentenza).

Approssimandosi la scadenza del termine per impugnare la sentenza innanzi indicata, il Presidente rilasciava procura speciale d'urgenza ex art. 42 lett. G) dello Statuto regionale.

Ciò premesso, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente e conseguentemente autorizzare la presentazione di apposito ricorso per cassazione ex art. 428 comma 2 c.p.p. avverso la sentenza n. 354/2015 resa dal G.U.P. di Brindisi, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73C05A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 5 (cui è già stato conferito l'incarico di difendere la Regione Puglia in fase di udienza preliminare nel proc. pen. 1997/15 R.G.G.I.P.).

Si da atto che il mandato per il legale esterno viene conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalle Deliberazioni di G.R. n. 1985 del 16.10.12 e n. 2848 del 20.12.2011, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a € 13.227,00 comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 140/2012;

(Valore della controversia: particolare interesse - Servizio di Spesa: Sanita)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 13.227,00, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopraindicata, è pari ad € 3.968,10, IVA e CPA, inclusi.

All'impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011)

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente che ha rilasciato, in via d'urgenza, la procura speciale alla presentazione del ricorso per cassazione ex art. 428 comma 2 c.p.p., avverso la sentenza n. 354/2015 resa dal G.U.P. di Brindisi, tramite il procuratore speciale e difensore avvocato Marzullo Francesco del libero foro nel procedimento penale n. 2 199 7714 r.g.g.i.p., al fine di chiedere l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere;

- nei confronti di A. C., A. M., G. E., M. M., P. V. sia dai reati loro ascritti al capo 47 della richiesta di rinvio a giudizio 18.2.2015 (frode in pubbliche forniture) perché il fatto non sussiste; sia dai reati di cui al capo 48 perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 353 c.p. e perché il fatto non costituisce reato in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.;

- nei confronti di C. S. e C. C. A. dal reato loro ascritto al capo 49 (falso ideologico per induzione) della richiesta di rinvio a giudizio 18.2.2015 perché il fatto non sussiste;

- ha infine assolto P. A., P. S., C. A. e P. G. dal reato loro ascritto al capo 50 (turbativa, falso e abuso di ufficio) della richiesta di rinvio a giudizio del 18.2.2015 perché il fatto non sussiste;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante
